



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 22/2014

Napoli 16 Giugno 2014 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MAGGIO 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Maggio 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Maggio 2014 è pari a **0,765056** e l'indice Istat è **107,30**.

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IL DATORE DEVE ADOTTARE TUTTE LE CAUTELE CHE LA NORMA IMPONE E L'ESPERIENZA COMUNE SUGGERISCE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10425 DEL 14 MAGGIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 10425 del 14 maggio 2014**, ha statuito che, al fine di tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti, **il datore di lavoro deve adottare tutte le cautele che la norma impone e l'esperienza comune suggerisce.**

Nel caso in commento, un lavoratore ferroviario perdeva la vita a causa della prolungata esposizione alle fibre di **amianto**.

Soccombente in entrambi i gradi di giudizio, il datore di lavoro ricorreva in Cassazione sostenendo che all'epoca dei fatti (nel corso degli anni '80) non

erano ancora ben note le gravissime conseguenze che l'inalazione di amianto comporta per lo stato di salute umano.

Orbene, i Giudici di legittimità, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno sottolineato – ex art. 2087 c.c. – che **in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il datore è tenuto ad adottare non solo tutte le misure imposte dalla norma ma, anche quelle suggerite dall'esperienza comune.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* il datore di lavoro non aveva adottato le corrette cautele che nel corso degli anni '80 avevano già conosciuto una comune diffusione e che **gli eredi del *de cuius* avevano dato ampia prova del nesso fra attività lavorativa e patologia mortale,** i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato la condanna del datore ed il correlato risarcimento danni in favore degli eredi.

I VERBALI REDATTI DAI FUNZIONARI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI O DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO FANNO PIENA PROVA DEI FATTI CHE I FUNZIONARI STESSI ATTESTINO AVVENUTI IN LORO PRESENZA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10427 DEL 14 MAGGIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 10427 del 14 maggio 2014**, ha ribadito, in ordine all'**efficacia probatoria dei verbali ispettivi**, che il Giudice può ben ritenere **superflua l'escussione dei lavoratori** in giudizio qualora le **dichiarazioni** rese siano **univoche**.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Milano, nel confermare la sentenza del Tribunale di Varese, rigettava l'opposizione avverso una cartella esattoriale, connessa ad un verbale ispettivo dell'Inps che aveva accertato **l'interposizione di manodopera**, in relazione a rapporti di lavoro formalmente istaurati con cooperative e riconducibili invece alla società accertata.

La Corte aveva fondato la decisione sul verbale ispettivo e sulle univoche dichiarazioni agli ispettori di ben otto lavoratori.

La società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sostenendo la **mancanza di efficacia probatoria privilegiata** del verbale

ispettivo, in ordine alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori in quanto non sostenute dalla **necessaria conferma in giudizio**.

La Suprema Corte, nel rigettare definitivamente il ricorso, **ha ribadito** che, in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che **l'esclusione di un'efficacia diretta** fino a querela di falso **del contenuto intrinseco delle dichiarazioni** rese agli Ispettori dai lavoratori **non implica** che **le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria** in difetto di una loro conferma in giudizio. Infatti, **qualora le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il Giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio** mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleggi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli Ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.

IL GIUDICATO DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO PENALE HA EFFETTO PRECLUSIVO IN SEDE CIVILE SOLO OVE CONTENGA SPECIFICO ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENZA DEI FATTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9654 DEL 6 MAGGIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 9654 del 6 maggio 2014**, ha (ri)confermato **l'inefficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile**.

Nella fattispecie *de qua*, Trenitalia Spa, in seguito all'avvio di **un procedimento disciplinare** a carico di un dipendente, aveva formalizzato il **licenziamento** per improvviso abbandono del posto di lavoro.

In particolare, il lavoratore si era reso responsabile di una **aggressione in danno di un dirigente** e, tali fatti, a seguito di querela erano stati oggetto di **procedimento penale**, conclusosi con **sentenza di assoluzione** ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 (*id*: **insufficienza di prove**).

La Corte di Appello di Roma, esclusa l'efficacia del giudicato della sentenza di assoluzione in sede penale, sulla base del complesso probatorio e valutate le deposizioni dei testi, riteneva **sussistente la giusta causa di licenziamento**, osservando che l'aggressione ai danni di un superiore gerarchico costituiva atto contrario alle norme della comune vita e del vivere civile ed era **idonea a far venir meno il rapporto di fiducia**.

Orbene, il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo l'efficacia vincolante della sentenza penale in ordine all'oggettività dei fatti storici accertati nel giudizio penale, dibattuti in sede civile e decisivi della controversia.

Gli aditi **Giudici di Piazza Cavour**, nel **rigettare** l'assunto del lavoratore, **hanno ribadito**, in conformità a consolidato indirizzo giurisprudenziale, che ai sensi dell'art. 652 c.p.p. e dell'art. 654 c.p.p. **il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato** e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, ossia quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2.

IL DANNO BIOLOGICO ED IL DANNO MORALE SONO DUE DIVERSE ACCEZIONI, SINGOLARMENTE QUANTIFICABILI, DELLA PIU' AMPIA CATEGORIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 10524 DEL 14 MAGGIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 10524 del 14 maggio 2014**, ha statuito che **il danno biologico ed il danno morale sono due diverse declinazioni di danno non patrimoniale e, in quanto tali, differentemente ed autonomamente quantificabili.**

Nel caso in disamina, gli eredi di un lavoratore, deceduto a seguito di un incidente stradale, compulsavano i Giudici di I grado al fine di ottenere il risarcimento del **danno biologico**. Ottenuto tale indennizzo adivano la Corte territoriale per il ristoro (*anche*) del **danno morale**.

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta per dirimere la *querelle*, dopo il parere negativo espresso in Appello, hanno sottolineato che **il danno non patrimoniale è "scomponibile" in singole voci di dettaglio quali il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale, ognuna autonomamente ed indipendentemente quantificabile.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* gli eredi del *de cuius* non avevano inizialmente richiesto la liquidazione del danno morale ma solo quella del

danno biologico, i Giudici di legittimità ne hanno respinto la richiesta ritenendo che la stessa fosse da riproporre con un autonomo (e nuovo) giudizio di merito.

NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO SE L'UFFICIO HA IGNORATO LE GIUSTIFICAZIONI PRODOTTE DAL CONTRIBUENTE NELLA FASE DEL CONTRADDITTORIO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 9712 DEL 6 MAGGIO 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 9712 del 6 maggio 2014**, ha statuito che **è nullo l'accertamento basato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente**, rispetto a quelli relativi alla media del settore, **senza che l'Amministrazione Finanziaria dia spiegazioni del mancato accoglimento delle giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio**.

A carico di una società veniva emesso avviso d'accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore, senza che nel suddetto avviso venissero prese in considerazione le giustificazioni fornite durante la fase del contraddittorio.

La società provvedeva allora ad impugnare l'avviso dinanzi alla giustizia tributaria, risultando però soccombente in entrambi i gradi di merito. Da qui il ricorso per Cassazione.

Come noto, la fase del contraddittorio, nell'accertamento da studi di settore, è espressamente prevista **dall'art. 10, comma 3-bis, della legge n. 146/98** allo scopo di adeguare le risultanze dello studio di settore alla concreta realtà economica del contribuente.

Orbene, ciò premesso, **i Giudici del Palazzaccio**, nell'analisi logico giuridica del *casus belli*, **hanno preliminarmente richiamato i principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 105/2003**, in base ai quali, in tema di accertamento standardizzato mediante l'applicazione di parametri o studi di settore, **"la gravità, precisione e concordanza della presunzione semplice nasce solo in esito al contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente prima dell'emissione dell'atto, pena la nullità dello stesso"**, atteso che, **il contribuente deve avere la possibilità di giustificare con ogni mezzo lo scostamento e l'esclusione dagli**

standard considerati. Il Giudice tributario deve poi, successivamente valutare l'eventuale applicabilità al caso concreto alla luce delle prove offerte da entrambe le parti."

Nel caso in specie, hanno evidenziato i Giudici nomofilattici, ***il Giudice d'Appello (id: la CT.R.), aveva ritenuto fondata la pretesa fiscale, basata sugli studi di settore, senza che l'accertamento risultasse modulato in relazione alle contestazioni ed ai rilievi fatti dal contribuente in sede di contraddittorio, omettendo di dettagliare, come richiesto dai suddetti principi costituzionali, le "ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente".***

Per le motivazioni suddette il ricorso è stato accolto.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.